Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	

SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Data:	
	Il Direttore Generale Ing. Marco ACRI

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 2
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E CONTABILIZZAZIONE 2
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO 3
ART. 4 - ATTIVITA' E CONTENUTI 3
ART. 5 - INTESTAZIONE DEL DOCUMENTO 3
ART. 6 - INTRODUZIONE 3
ART. 7 - VALUTAZIONE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE E SUL PAESAGGIO 4
ART. 8 - RICOSTRUZIONE STORICO-ARCHEOLOGICA DELL'AREA 4
ART. 9 - ESITO DELLA RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE 4
ART. 10 - ANALISI DELLA FOTOGRAFIA AEREA 4
ART. 11 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 4
ART. 12 - ELABORATI DA CONSEGNARE 5
ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 5
ART. 14 - GESTIONE DELL'ATTIVITA' 5
ART. 15 - TERMINI DI CONSEGNA 5
ART. 16 - VERIFICA E PAGAMENTI 6
ART. 17 - OFFERTA 6
ART. 18 - PENALITÀ 6
ART. 19 - SOSPENSIONI O RIPRESE DELLE PRESTAZIONI 7
ART. 20 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 7
ART. 21 - CESSIONE IN SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 7
ART. 22 - GARANZIE: CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI 8
ART. 23 - ESECUZIONE D'UFFICIO 8
ART. 24 - SICUREZZA 8
ART. 25 - DICHIARAZIONI 9
ART. 26 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 9
ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 9

SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto riguarda l'esecuzione di:

- Documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico da allegare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La relazione archeologica riferisce in merito all'attivazione, in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica, della fase preliminare della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del codice, ed ai relativi esiti. Qualora, a seguito dell'espletamento di tale fase preliminare, sia stata richiesta dal competente sovrintendente di settore, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 del codice, la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 8 e seguenti dell'art. 25 del codice, la Relazione archeologica assume la denominazione di "Relazione archeologica definitiva", che è redatta ai sensi del comma 9 dell'art. 25 del codice, descrive analiticamente le indagini effettuate, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 dell'art. 25 del codice, con i relativi esiti e detta le conseguenti prescrizioni, riportando in allegato gli atti integrativi del progetto e il provvedimento di approvazione da parte del competente sovrintendente di settore.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E CONTABILIZZAZIONE

Per la definizione degli importi si farà riferimento all'Elenco prezzi allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto avrà luogo secondo le modalità prescritte dalle vigenti norme di legge, che saranno precisate con deliberazione dell'Azienda al momento dell'indizione della gara.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento è da considerarsi fino al completamento dell'importo del contratto medesimo.

ART. 4 - ATTIVITA' E CONTENUTI

Le attività funzionali alla stesura del documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico sono quelle dettare dal *format* ministeriale, al quale si rimanda per eventuali dettagli, e quelle usualmente richieste dalla Soprintendenza Archeologia Belli Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

ART. 5 - INTESTAZIONE DEL DOCUMENTO

Essa comprende l'indicazione estesa dei dati identificativi dell'opera e della Committenza:

- definizione dell'opera pubblica;
- definizione della fase di progetto in relazione all'opera (progetto di fattibilità tecnica ed economica);
- definizione della natura del documento archeologico prodotto (Documento di Verifica Preventiva Archeologica);
- indicazione degli estremi dell'opera e degli esecutori di essa;
- indicazione delle figure di responsabilità;
- indicazione del soggetto incaricato dalla stazione appaltante (firmatario) e relativo numero di iscrizione all'elenco MiBACT degli operatori abilitati alla redazione del documento di verifica preventiva archeologica;
- data di consegna del documento o della sua revisione.

ART. 6 - INTRODUZIONE

Essa illustra i criteri su cui è stato impostato il lavoro di valutazione, e deve indicare o comprendere:

- l'indicazione della finalità del lavoro;
- descrizione del quadro progettuale, con particolare riferimento alle opere che comportano attività di scavo;
- inquadramento dell'area geografica interessata dal progetto, con indicazione degli eventuali vincoli archeologici o architettonici;
- definizione dell'ambito di studio e della metodologia operativa, con elenco e sintetica illustrazione delle fonti utilizzate.

ART. 7 - VALUTAZIONE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE E SUL PAESAGGIO

Possono essere parzialmente desunte dalla relazione geologica, ma devono essere utilizzate per una lettura archeologica del territorio interessato dall'opera in progetto.
Devono anche essere analizzati in questa sede:

- elementi significativi ai fini della ricostruzione del paesaggio antico, facendo ricorso anche alla cartografia storica;
- elementi significativi del paesaggio ai fini della ricostruzione del popolamento antico;
- eventuali indagini realizzate nel suolo, con particolare riferimento ai carotaggi;
- dati paleontologici.

ART. 8 - RICOSTRUZIONE STORICO-ARCHEOLOGICA DELL'AREA

Mira alla ricostruzione di un quadro generale delle dinamiche insediative succedutesi nell'area, sulla base della sintesi dei dati provenienti dallo spoglio della bibliografia e delle indagini d'archivio. La verifica negli Archivi della Soprintendenza di competenza è indispensabile. La ricostruzione storico-archeologica si deve articolare su base cronologica (preistoria, protostoria, età romana, età tardoantica, età altomedievale, età bassomedievale, età rinascimentale e moderna) e deve essere calibrata nello specifico sull'area di interesse. Deve essere compreso l'elenco delle attestazioni archeologiche presenti nell'area e nelle sue vicinanze; le attestazioni devono essere indicate da un numero e riportate sulla "carta delle attestazioni".

ART. 9 - ESITO DELLA RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE

Confluiranno in questo paragrafo i risultati, riportati in forma sintetica, dell'eventuale survey, vale a dire della ricognizione di superficie finalizzata all'analisi del terreno e all'identificazione di elementi che possano rilevare la presenza di resti archeologici interrati o affioranti, anche sotto forma di frammenti di materiale ceramico o edilizio.

ART. 10 - ANALISI DELLA FOTOGRAFIA AEREA

Mira all'individuazione di elementi che possono indiziare la presenza di resti archeologici sepolti. Nel caso in cui siano disponibili, occorre effettuare l'analisi delle immagini LiDAR.

ART. 11 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In conclusione verrà redatta una Carta del potenziale archeologico nella quale confluiranno le conoscenze poste in luce e le risultanze derivate dalle eventuali verifiche sul terreno (surveys); sarà significativo documentare anche gli esiti negativi delle analisi, in modo da consentire speditezza ai lavori, salvo la successiva acquisizione di nuove informazioni o l'emergenza, nel corso dei lavori stessi, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti (art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.).

Il documento costituirà la base delle modalità di intervento successive, in caso di richiesta, da parte del Soprintendente, di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico integrativa della progettazione preliminare, che prevede l'esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dei lavori (art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.).

ART. 12 - ELABORATI DA CONSEGNARE

Gli elaborati da consegnare a conclusione dei lavori saranno costituiti da:

- relazione archeologica firmata in originale dall'archeologo incaricato in possesso dei requisiti di legge (3 copie);
- una carta generale di posizionamento delle opere, in scala 1:200.000, con quadro di unione dei fogli e indicazione dei lotti eventuali; la scala potrà essere 1:100.000, o altra da concordare con la Soprintendenza, per opere puntuali; essa dovrà riportare le attestazioni archeologiche individuate nell'area e i dati risultanti dall'analisi archeologica sviluppata nella relazione (3 copie);
- carta del rischio archeologico, in scala da definire in base all'estensione del progetto (3 copie);
- due CD o DVD contenente la documentazione informatizzata in formato editabile (word, dwg), pdf e firmato digitalmente.

ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'Appaltatore dovrà disporre di unità operative in numero tale da poter garantire le tempistiche stabilite nel programma lavori della Stazione Appaltante.

ART. 14 - GESTIONE DELL'ATTIVITA'

Per ciascuna delle attività il Responsabile del Procedimento attiverà archeologo mediante la trasmissione della documentazione progettuale in suo possesso. L'archeologo prima dell'inizio delle sue attività dovrà interfacciarsi con il progettista per avere un quadro complessivo delle opere. Sulla base delle informazioni acquisite ed eventualmente a valle di un confronto con la Soprintendenza, l'archeologo dovrà presentare al Responsabile del Procedimento un preventivo di massima delle attività per riceverne il benestare prima di procedere con l'esecuzione del lavoro.

ART. 15 - TERMINI DI CONSEGNA

La consegna degli elaborati dovrà avvenire di volta in volta, entro il tempo stabilito in giorni consecutivi nella richiesta di prestazione da parte della Stazione Appaltante.

ART. 16 - VERIFICA E PAGAMENTI

La Stazione Appaltante procederà con la verifica degli elaborati prodotti.
Qualora la Stazione Appaltante, riscontrasse inesattezze, imprecisioni, indicazioni incomplete o insufficienti e quant'altro non rispondente agli standard richiesti.
L'Appaltatore dovrà provvedere entro 5 giorni dalla richiesta, ad adempiere alle prescrizioni della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore dovrà provvedere inoltre con tempestività alle eventuali richieste di integrazione, dovute a carenze del documento di valutazione archeologica, avanzate dalla Soprintendenza di competenza.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti a seguito di regolare verifica degli elaborati prodotti.
Con riferimento ai corrispettivi dovuti per i servizi oggetto di appalto, la scadenza ordinaria è quella indicata dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e cioè a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura – fine mese (30 gg R.F.F.M.).

ART. 17 - OFFERTA

L'offerta economica in regola con l'imposta di bollo dovrà essere redatta sul modulo di offerta allegato alla richiesta di offerta sul quale dovrà essere riportato il ribasso offerto sui prezzi dell'elenco prezzi a base di gara unico per singola sezione di attività.
Per i prezzi non compresi nell'Elenco Prezzi facente parte della documentazione di gara, si farà riferimento al tariffario dell'Associazione Nazionale Archeologi.

ART. 18 - PENALITÀ

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle prestazioni, si applicherà la penale, pari all'uno per mille del corrispettivo professionale spettante, che si applicherà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione degli elaborati di progetto per cause imputabili esclusivamente all'Aggiudicatario. In caso di reiterati ritardi su una o più attività ordinate SMAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno all'Appaltatore.
Si applica l'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 19 - SOSPENSIONI O RIPRESE DELLE PRESTAZIONI

È ammessa la sospensione delle prestazioni su ordine del Tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, nei casi di circostanze speciali che impediscono la esecuzione delle prestazioni stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del Codice dei contratti pubblici.
La sospensione delle prestazioni permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
In ogni altro caso, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
Alle sospensioni delle prestazioni previste come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del precedente comma.

ART. 20 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore e compresi nel prezzo tutti gli oneri già previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- esame della documentazione disponibile;
- sopralluoghi preliminari;
- illustrazione e discussione delle risultanze delle indagini, mediante riunione nella nostra sede.

Le prestazioni dovranno essere eseguite direttamente dall'Appaltatore, avvalendosi eventualmente di collaboratori, ma sempre sotto la direzione e completa responsabilità dell'Appaltatore stesso. È categoricamente da escludere qualsiasi vincolo di subordinazione e di dipendenza da parte sia dell'Appaltatore che delle persone che collaboreranno nell'esecuzione dell'incarico nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 21 - CESSIONE IN SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore esegue in proprio i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'appaltatore non può fare ricorso agli strumenti del subappalto e del subaffidamento.

ART. 22 - GARANZIE: CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

Prima della stipulazione del contratto, ed entro 15 giorni dalla relativa richiesta, l'appaltatore dovrà costituire, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari alla percentuale indicata all'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016 in rapporto all'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse.
Compete interamente alI'Appaltatore la responsabilità per eventuali danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed alla esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla SMAT S.p.A. e da terzi in dipendenza da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione delle prestazioni ed a sollevare la SMAT S.p.A. da ogni richiesta di risarcimento. L'Appaltatore è pertanto tenuto a contrarre con compagnie assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative le quali dovranno dare coperture, nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, anche ai danni dei sinistri provocati ad errori di progettazione o calcolo, purché la relativa responsabilità risalga, direttamente o indirettamente all'Appaltatore.
La polizza deve assicurare SMAT S.p.A. contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, con minimo di copertura di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a persone e/o cose, con esplicita clausola relativa a danni ambientali, con esclusione di qualsiasi franchigia.

ART. 23 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Quando per negligenza grave, oppure per grave inadempienza agli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto, l'Appaltatore comprometta il buon andamento delle prestazioni previste, la Stazione Appaltante, previa intimazione ad eseguire delle prestazioni non concluse o eseguite in modo errato, potrà esercitare la facoltà di eseguire d'ufficio le suddette prestazioni in danno delI'Appaltatore impiegando consulenti di fiducia della Stazione Appaltante.
Nel caso di frode deIl'Appaltatore, in relazione alle attività di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione Appaltante, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche delle prestazioni eseguite regolarmente. L'Appaltatore dovrà rifare, a sue spese, le attività eseguite qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio al rifacimento delle prestazioni sopraddette, addebitandogliele.

ART. 24 - SICUREZZA

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010, nei limiti di quanto previsto dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a sue cura e spese all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita, l'incolumità e l'integrità morale del personale dipendente dell'Appaltatore e del personale incaricato dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si ritiene sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone ed a cose provocati dall'Appaltatore durante le prestazioni oggetto della presente specifica.

ART. 25 - DICHIARAZIONI

L'Appaltatore dovrà allegare dichiarazione di essere edotto sulle circostanze, sui rischi generali e specifici, su tutte le particolarità relative alle prestazioni da eseguire, su tutte le circostanze di luogo e di fatto e degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme in vigore, di non avere difficoltà o dubbi in merito alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 26 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto
- Elenco Prezzi Unitari.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni dovranno essere svolte e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme di documenti contrattuali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; infine, quelle di maggior dettaglio e quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni dei documenti contrattuali, è fatta tenendo conto delle finalità di contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.